

**Edizione di lunedì 24 luglio 2023**

**NEWS DEL GIORNO**

**Inps: rifinanziamento aree di crisi industriali complesse**  
di Redazione

**NEWS DEL GIORNO**

**Inps: effetti della sentenza della Corte Costituzionale 224/2022**  
di Redazione

**NEWS DEL GIORNO**

**Flexible benefits per le aziende artigiane della regione Marche**  
di Redazione

**NEWS DEL GIORNO**

**Illegittimità del trasferimento del dirigente sindacale**  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

---

### ***Inps: rifinanziamento aree di crisi industriali complesse***

di Redazione

L'Inps, con [messaggio 19 luglio 2023, n. 2721](#), ha reso note le istruzioni inerenti al rifinanziamento di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga.

Si tratta del rifinanziamento previsto dall'articolo 1, comma 325, Legge 29 dicembre 2022 di bilancio per l'anno 2023 inerenti al completamento di piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11 – bis, D.Lgs. 148/2015.

In tal senso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito come, nell'ottica di una generale semplificazione, sia consentito beneficiare di tali stanziamenti per tutti gli interventi che si sono susseguiti negli anni e che traggono origine dal citato articolo 44, comma 11 – bis (destinati ad imprese operanti in un'area di crisi complessa).

Il messaggio Inps n. 2721/2023 specifica, quindi, come debbano essere considerati implicitamente rifinanziati per l'anno 2023 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11 – bis, D.Lgs. 148/2015, così come quelli di mobilità in deroga previsti dall'articolo 25-ter, D.L. 119/2018.

Lo stesso messaggio Inps n. 2721/2023 richiama poi il Decreto Interministeriale n. 3 del 31 marzo 2023 che contiene all'allegato 1 la ripartizione degli stanziamenti (parti a 70.000.000,00 di Euro) su base regionale.



 **Euroconference**  **TeamSystem**

Master di 5 incontri

**IL CONSULENTE DEL LAVORO 4.0**

Digital transformation per un nuovo modello di organizzazione HR

**SCOPRI DI PIÙ**

## NEWS DEL GIORNO

---

### ***Inps: effetti della sentenza della Corte Costituzionale 224/2022***

di Redazione

L'Inps, con [circolare 20 luglio 2023, n. 66](#), approfondisce le conseguenze connesse alle previsioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 224 del 2022.

Tale pronuncia riguarda, nello specifico, il calcolo della retribuzione pensionabile per i lavoratori marittimi, e la neutralizzazione dei periodi di prolungamento secondo quanto disposto dall'articolo 24, L. 413/1984.

Nello specifico, la norma si occupa di disciplinare le fattispecie nelle quali i lavoratori risolvano il rapporto al momento dello sbarco, andando a prevedere che i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile solvi successivamente al 31 dicembre 1979 vengano prolungati in successione temporale, ai fini dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica e festivi, trascorsi durante l'imbarco, nonché ai giorni di ferie maturate nel medesimo lasso di tempo.

La circolare Inps n. 66/2023 precisa come la sentenza in esame, con particolare riferimento al principio di neutralizzazione ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia dei lavoratori marittimi, trovi applicazione solo nei casi in cui, nelle ultime 260 settimane antecedenti alla decorrenza della pensione, siano presenti periodi di prolungamento ed i requisiti per il diritto alla pensione risultino perfezionati indipendentemente da tale prolungamento.

Viene, inoltre, precisato che la neutralizzazione si applica ai seguenti trattamenti:

- pensione di vecchiaia aventi decorrenza dal mese successivo al compimento dell'età pensionabile
- pensioni di anzianità e pensioni anticipate
- pensioni di reversibilità provenienti da pensioni di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile o da pensione di anzianità o anticipata.

Master di specializzazione

## **WELFARE AZIENDALE E POLITICHE RETRIBUTIVE**



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

**NEWS DEL GIORNO**

---

## ***Flexible benefits per le aziende artigiane della regione Marche***

di **Redazione**

Entro il mese di luglio 2023, le imprese del comparto artigiano operanti nella regione Marche sono chiamate ad erogare la prima *tranche* di *flexible benefits* coerentemente con quanto previsto dall'accordo interconfederale Marche sulla bilateralità e la contrattazione di secondo livello sottoscritto in data 12 dicembre 2022 sottoscritto da Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI, e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL, CISL, UIL.

L'erogazione di *welfare* in trattazione è rivolta a quelle aziende che applicano contratto collettivi regionali di lavoro che non siano stati rinnovati entro il mese di luglio 2023.

La prima *tranche* da erogare entro luglio è pari a 70,00 Euro, mentre quella ulteriore di 40,00 Euro sarà messa a disposizione entro il mese di novembre 2023, in assenza di sottoscrizione dello stesso contratto.

I comparti artigiani interessati sono:

- area meccanica;
- area tessile moda chimica e ceramica;
- area alimentare e panificazione;
- acconciatura ed estetisti;
- legno e lapidei;
- comunicazione;
- autotrasporto.

Resta, invece, escluso il settore edile.



Master di specializzazione

**PENSIONI E CONSULENZA PREVIDENZIALE**

[accedi al sito >](#)

**NEWS DEL GIORNO**

---

## ***Illegittimità del trasferimento del dirigente sindacale***

di **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 1° giugno 2023, n. 13873, ha stabilito che deve ritenersi illegittimo il trasferimento del dirigente sindacale disposto senza il nulla osta dell'organizzazione dei lavoratori di appartenenza oltre che della rappresentanza sindacale unitaria di cui l'interessato è componente, dovendosi ritenere che le prerogative sindacali nei luoghi di lavoro puntualmente regolate nella Legge 300/70, siano applicabili anche al pubblico impiego grazie al combinato disposto degli articoli 42 comma 6 e 51 comma 2 del D.Lgs. 165/01 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che in mancanza di detto nulla osta, non vale scrutinare l'esistenza di situazioni di incompatibilità ambientale atte a sorreggere il trasferimento che, se disposto nei confronti di dirigente sindacale senza l'osservanza delle formalità prescritte, resterebbe comunque inficiato da una presunzione di anti-sindacalità.



Master di specializzazione

**DIRITTO DEL LAVORO**

[accedi al sito >](#)